



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

24 OTT. 2017

Nell'anno **duemiladiciassette**, addì **24 ottobre** alle ore **16.00**, presso il **Salone di rappresentanza** sito al primo piano del Rettorato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0081710 del 19.10.2017 e integrato con email del 20.10.2017 e 24.10.2017 (**Allegato 1**), per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore** prof. Eugenio Gaudio, Presidente; il **prorettore vicario** prof. Renato Masiani; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Vincenzo Francesco Nocifora, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Beniamino Altezza, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Angelo Marzano, sig. Antonio Lodise e il **direttore generale** Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

Assente giustificato: dott. Francesco Colotta.

Assiste per il Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Giuseppe Spinelli.

Il **Presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**

D. 413/17
Conv. 14.2



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

CONVENZIONE QUADRO PER IL CENTRO LIFE-NANOSCIENCE (CLNS@SAPIENZA) DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (IIT) PRESSO SAPIENZA

Il Presidente sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione la seguente relazione predisposta dal Settore Convenzioni e Centri Interuniversitari dell'Ufficio Fund Raising e Progetti dell'Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico.

Il Presidente rammenta che con delibere del Senato n.78/17 del 28.3.2017 e del Consiglio di Amministrazione n. 128/17 del 4.4.2017 è stata approvata la stipula della Convenzione Quadro per il Centro Life-Nanosciences dell'Istituto Italiano di Tecnologia presso Sapienza della durata di tre anni a decorrere dalla data della sua ultima sottoscrizione. Al riguardo, si rappresenta che la pregressa Convenzione, scaduta, era già stata prorogata - con precedenti delibere - al 2.6.2017.

Il testo approvato è stato quindi trasmesso al Direttore Scientifico di IIT, prof. Cingolani, che ha formulato alcune osservazioni, non sostanziali, sull'art. 6.5 della Convenzione e sull'art. 3 dell'Allegato 4 (parte integrante della medesima) che sono state riformulate dagli Uffici e condivise con IIT, nulla variando nel rimanente testo.

È rimasta in sospeso, invece, la nuova formulazione del comma 1 dell'art. 12 della Convenzione che, oggetto di successiva, attenta consultazione tra le Parti, è addivenuta ad una stesura condivisa.

Si riporta di seguito, con testo a fronte, l'articolato in questione:

Testo approvato	Ultimo Testo condiviso
Art. 12 Valutazione	Art. 12 Valutazione
12.1 Lo sviluppo del CLNS@Sapienza è oggetto di valutazione da parte del Comitato tecnico-scientifico IIT.	12.1 Lo sviluppo del CLNS@Sapienza e l'esecuzione del relativo programma di ricerca saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato Tecnico-Scientifico di IIT integrato da Sapienza con un membro nominato dal Rettore. Nell'ipotesi in cui, sulla
12.2 L'esecuzione del relativo programma di ricerca è oggetto di valutazione da parte del Comitato Bilaterale di cui all'art. 6.	base della valutazione, tale
12.3 Nell'ipotesi in cui, sulla base della valutazione di cui al precedente	Comitato dovesse ritenere



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

4 OTT. 2017

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area supporto alla Ricerca

e Trasferimento Tecnologico - ASuRTT

Ufficio Funzioning e Progetti

Settore Coordinamento e Relazioni Universitarie

Il Capo dell'Ufficio

Dott. Massimo Bartoletti

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area supporto alla Ricerca

e Trasferimento Tecnologico - ASuRTT

Ufficio Funzioning e Progetti

Il Capo dell'Ufficio

Dott. Ciro Franco

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

Area supporto alla Ricerca

e Trasferimento Tecnologico - ASuRTT

Ufficio Funzioning e Progetti

Il Capo dell'Ufficio

Dott. Antonella Cammisa

comma, il Comitato Bilaterale dovesse ritenere gravemente insufficiente lo sviluppo del Centro di Ricerca e/o l'esecuzione del relativo programma scientifico, IIT avrà la facoltà di interrompere ogni attività del Centro di Ricerca nonché il relativo programma scientifico.

gravemente insufficiente lo sviluppo del Centro di Ricerca e/o l'esecuzione del relativo programma scientifico, IIT avrà la facoltà di interrompere ogni attività del medesimo nonché il relativo programma scientifico.

12.2 Per quanto riguarda i progetti comuni disciplinati da accordi attuativi di cui agli articoli 7 e 8 della presente Convenzione, le Parti concordano di valutare la progressione di tali progetti, riservandosi la facoltà di proseguirli, emendarli o interromperli sulla base dei risultati scientifici conseguiti congiuntamente

Tutto ciò premesso, si invita questo Consiglio a deliberare sull'ultima stesura condivisa dell'art. 12.1 della Convenzione in parola la cui stipula, come sopra riportato, è stata approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio stesso nelle sedute rispettivamente del 28.3.2017 e del 4.4.2017.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- Testo della nuova Convenzione Quadro approvato da Sapienza;
- Nota IIT del 20.9.2017 contenente ultima versione condivisa dell'art. 12.1

ALLEGATI IN VISIONE:

- Deliberazione n. 78/17 del Senato Accademico;
- Deliberazione n. 128/17 del Consiglio di Amministrazione;
- Testo Convenzione Quadro con modifiche proposte da IIT



24 OTT. 2017

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 413/17

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Viste le deliberazioni n. 78 (seduta del 28 marzo 2017) e n. 128 (seduta del 4 aprile 2017) con cui il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione rispettivamente hanno approvato la stipula della Convenzione Quadro tra Sapienza e l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) per l'istituzione del Centro Life-Nanoscience CLNS@SAPIENZA;**
- **Esaminata l'ultima proposta pervenuta da IIT con nota del 20 settembre 2017 in ordine alla redazione dell'art. 12.1 della Convenzione Quadro;**
- **Valutata l'importanza di proseguire la collaborazione tra Sapienza e IIT;**
- **Considerato che la precedente Convenzione – già prorogata fino al 2 giugno 2017 – è stata intesa ulteriormente prorogata dalle Parti per il tempo necessario alla definitiva approvazione dell'articolo in argomento;**
- **Presenti n. 9, votanti n. 7: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras, Altezza, Chiaranza e Marzano**

DELIBERA

di approvare, secondo l'ultima stesura riportata in narrativa, l'art. 12.1 della Convenzione Quadro tra Sapienza e l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) per l'istituzione del Centro Life-Nanoscience CLNS@SAPIENZA.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

..... O M I S S I S

TESTO APPROVATO DA OO.DD. SAPIENZA
CONVENZIONE QUADRO PER IL CENTRO LIFE-NANOSCIENCE (CLNS@Sapienza)
DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

TRA

La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con sede legale in Genova, Via Morego 30, C.F. 97329350587, rappresentata dal Direttore Scientifico, prof. Roberto Cingolani (di seguito anche indicata come "la Fondazione" o "IIT")

E

L'Università degli Studi di Roma la Sapienza, con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro 5, C.F. n. 80209930587, PI n. 02133771002, rappresentata dal Rettore Prof. Eugenio Gaudio (di seguito anche indicata come "Sapienza" o "l'Università")

di seguito congiuntamente denominate "le Parti"

PREMESSO CHE

- a) la Fondazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ha tra i suoi scopi istitutivi quello di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e, in particolare, di contribuire a svilupparne l'eccellenza scientifica e tecnologica assicurando l'apporto di ricercatori italiani e stranieri;
- b) per il conseguimento di questi scopi, la Fondazione provvede anche tramite la costituzione di Laboratori destinati a realizzare specifici programmi scientifici, nell'ambito di accordi di collaborazione con altre Istituzioni o Enti di ricerca pubblici e/o privati;
- c) ai sensi del Regolamento di Funzionamento Generale IIT, il Direttore scientifico della Fondazione è responsabile dell'attuazione delle strategie e delle delibere del Comitato Esecutivo e dell'allocazione dei fondi alle strutture di ricerca nel rispetto del piano strategico, nonché della coerenza tra le attività scientifiche e i progetti di utilizzo della tecnologia della Fondazione, coordinando le attività di formazione di IIT;
- d) Sapienza si prefigge di valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca scientifica nonché la collaborazione interdisciplinare tra i settori scientifico-disciplinari in essa rappresentati, anche allo scopo di favorire la sua migliore interazione con l'esterno e per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali;

- e) a tale scopo l'Università, come centro di ricerca scientifica nazionale ed internazionale, promuove e attiva forme di collaborazione con altri atenei, centri di ricerca, enti pubblici locali, nazionali e internazionali, con istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, pubbliche e private;
- f) presso l'Università è operante il Complesso ex Regina Elena sito in Roma, Viale Regina Elena, di proprietà demaniale e concesso in uso perpetuo a titolo gratuito all'Università, presso il quale si realizzano attività di ricerca e formazione ai più elevati standard di qualità;
- g) Sapienza e IIT, ravvisando l'opportunità di proseguire l'attività di ricerca congiunta utilizzando sinergicamente le reciproche risorse e valorizzando lo scambio di conoscenze e professionalità, hanno manifestato il comune interesse di collaborare: 1) per la prosecuzione delle attività di ricerca congiunta già proficuamente avviate mediante la sottoscrizione, in data 3 giugno 2011, della *Convenzione Quadro per la realizzazione del Centro Life-Nanoscience dell'Istituto Italiano di Tecnologia con l'Università di Roma La Sapienza* prorogata sino a tutto il 2 giugno 2017 con delibera del Senato Accademico n. 35/17 e del Consiglio di Amministrazione n. 79/17; 2) per la realizzazione di un programma scientifico in ambito life-nanoscience (Allegato 1), come previsto dalla presente Convenzione e dai relativi Allegati.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse e Allegati

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

Oggetto

2.1 Sapienza ed IIT, nell'ambito dei fini previsti dai rispettivi ordinamenti e statuti, si impegnano reciprocamente a consolidare i rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica secondo le modalità di cui alla presente Convenzione.

2.2 In particolare, le Parti dichiarano e riconoscono i propri reciproci impegni in relazione alla prosecuzione delle attività scientifiche da realizzarsi sia presso il Centro di Ricerca IIT (CLNS@Sapienza) sia presso i Laboratori dipartimentali della Sapienza, al fine di consentire l'esecuzione del programma di ricerca indicato nell'Allegato 1).

Art. 3

Impegni della Sapienza

3.1 Sapienza si impegna a collaborare e a supportare le attività inerenti l'oggetto della presente Convenzione.

Sapienza, in particolare, conferma l'impegno a concedere a IIT per l'intera durata della presente Convenzione la disponibilità di una porzione degli immobili citati in premessa sub lett. f) pari a circa 1.596 mq, comprensiva di studi, laboratori e spazi comuni. Per i suddetti spazi è previsto un rimborso dei costi connessi al funzionamento come da successivo art. 4.

Tale porzione è composta da:

- a) una parte (pari ad una superficie lorda di mq 1.170) al piano terra dell'Edificio B del complesso dell'ex Regina Elena, come meglio evidenziata nella planimetria Allegato 5, dotata di servizi necessari per l'allestimento come laboratori ed uffici e dedicata integralmente a IIT alle condizioni e con le modalità definite nella presente convenzione;
- b) un'ulteriore parte (pari a una superficie lorda di mq 426.00) posta al piano quarto dell'Edificio C del complesso dell'ex Regina Elena costituita da locali destinati ad uffici e laboratori come risulta dalla planimetria Allegato 5.

Tutti i locali di cui alle lettere precedenti fruiscono dell'approvvigionamento di acqua, energia elettrica nonché dei servizi di condizionamento/riscaldamento, manutenzione ordinaria e straordinaria edile, impiantistica e dei presidi antincendio, rete web, pulizia, portierato, guardiana e sorveglianza, relativi all'intero complesso, il tutto erogato alle medesime condizioni e con le stesse modalità con cui è erogato a Sapienza a cui resta la gestione unitaria e integrale degli immobili del complesso dell'ex Regina Elena, fatta eccezione per le migliorie, addizioni e manutenzioni di cui all'art. 4.3. Gli oneri per i tributi locali, inclusa la Tarsu, restano intestati a Sapienza e saranno rimborsati pro quota tra i costi di gestione e funzionamento di cui all'art. 4, lett. f), così come la manutenzione straordinaria.

Sapienza garantisce che gli spazi sono in regola con tutte le autorizzazioni e normative vigenti e a tal fine dichiara e garantisce a IIT di essere in possesso di:

- Certificato di agibilità dei locali;
- Certificati di conformità degli impianti;
- Certificato di verifica degli impianti di messa a terra;
- Certificato di verifica dell'impianto per le scariche atmosferiche;
- Certificato di autorizzazione agli scarichi idrici;
- Certificato di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Certificato di Prevenzione Incendi.

Sarà cura dell'ufficio tecnico della Sapienza prendere contatto con l'ufficio tecnico di IIT e fornire copia della documentazione.

3.2 Con convenzioni attuative da concordarsi con i dipartimenti interessati, si potrà prevedere la temporanea dislocazione di strumentazione scientifica di proprietà di IIT presso i dipartimenti stessi in quanto, e se, finalizzata alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca.

Analogamente potrà regolamentarsi l'accesso e l'utilizzo della strumentazione al personale di IIT ed ai dottorandi affiliati ad IIT ed impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione.

3.3 Sapienza si impegna, infine, a valutare l'opportunità di attivare, tramite apposite convenzioni stipulate tra le Parti, posizioni di dottorato di ricerca in ambiti disciplinari attinenti al progetto scientifico di cui all'Allegato 1), previa verifica della fattibilità e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4

Impegni di IIT

4.1 La Fondazione IIT, fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 10, 11 e 12, si impegna a:

- a) proseguire le attività di ricerca del CLNS@Sapienza presso i locali di cui al precedente art. 3.1 lett. a) e b), nonché a svolgere presso tali locali il programma scientifico dettagliato nell'Allegato 1. Al programma di ricerca parteciperà il personale Sapienza affiliato, nonché ricercatori IIT e dottorandi affiliati a IIT, appositamente reclutati allo scopo.
- b) informare preventivamente l'Università circa l'eventuale installazione di macchinari e attrezzature scientifiche non previste nell'Allegato 1 da collocare negli spazi assegnati dall'Università di cui all'art. 3.1 lett. a) e b), anche al fine di verificare il rispetto della normativa sulle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. L'Università dovrà comunicare, entro 30 giorni dalla ricezione dell'informativa, le sue eventuali osservazioni, in assenza delle quali IIT potrà procedere all'installazione; diversamente, l'installazione di macchinari e attrezzature scientifiche previste all'Allegato 1, sarà concordata di volta in volta dai Responsabili della sicurezza delle Parti;
- c) consentire al personale dell'Università, impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione, l'accesso al CLNS@Sapienza e l'utilizzo della strumentazione scientifica e delle facility ivi presenti, secondo le modalità previste dalle Policy e dalle procedure interne ad IIT, garantendo, sin d'ora, che la strumentazione scientifica e le facility messe a disposizione nell'ambito della presente convenzione saranno pienamente conformi alle norme vigenti in

materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e che sarà sua esclusiva responsabilità provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) consentire a laureandi, assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti dell'Università, di volta in volta nominativamente indicati dal Direttore del Dipartimento di riferimento, l'accesso temporaneo alle strumentazioni e facility di cui al precedente punto c), alle condizioni e con le modalità stabilite con le procedure ivi richiamate;

e) in attuazione di quanto previsto dal punto precedente, IIT valuterà di estendere nell'ambito delle categorie di cui alla lettera c) e d) del su citato comma ed all'interno dei nominativi individuati per svolgere progetti di ricerca di comune interesse presso il Centro, la disciplina dei soggetti "Affiliati" nel rispetto e secondo le modalità previste dalle vigenti Policy e Procedure di IIT e dall'Allegato 2 (Accordo di Affiliazione) alla presente Convenzione.

Sarà cura dei soggetti individuati richiedere alle proprie strutture di appartenenza la relativa autorizzazione, laddove necessaria;

f) rimborsare all'Università le spese ed i costi di gestione e funzionamento dei locali concessi in uso all'IIT, di cui all'art. 3.1. Gli importi da rimborsare sono stati concordemente stimati dalle parti sulla base dell'incidenza dei costi annui sostenuti da Sapienza, calcolati in proporzione alle superfici concesse, sulla base di un provvedimento ricognitivo.

I suddetti importi verranno comunicati annualmente dall'Università e dovranno essere corrisposti in via anticipata entro il primo trimestre di ogni anno mediante bonifico bancario intestato all'Università di Roma La Sapienza, IBAN N. IT71|0200805227000400014148 o altro istituto di credito cassiere che La Sapienza si impegna a comunicare.

g) a fare uso dei locali messi a disposizione dalla Sapienza esclusivamente per le finalità istituzionali di ricerca scientifica di interesse pubblico e di cui all'Allegato 1, con espresso divieto di svolgimento di attività di tipo prevalentemente commerciale, e nel rispetto delle normative e regolamenti interni della Sapienza.

4.2 IIT assume i seguenti ulteriori obblighi riguardanti i locali di cui all'art. 3.1 e così è tenuta a:

a) allocarvi esclusivamente i laboratori e/o studi/uffici di cui al presente accordo;

b) osservare tutte le prescrizioni di leggi in tema di tutela ambientale;

c) conoscere, osservare e far rispettare i regolamenti interni di Sapienza e le disposizioni in materia di sicurezza, mantenendo comunque comportamenti sempre improntati agli usi di civile educazione e convivenza.

4.3 Qualora nei locali di cui all'art. 3.1 si rendessero necessarie migliorie, addizioni e manutenzioni utili alla conservazione degli stessi o connessi allo svolgimento delle attività scientifiche, IIT potrà eseguirli a propria cura e spese, previa preventiva autorizzazione della

Sapienza. Tali migliorie, addizioni e manutenzioni resteranno acquisite gratuitamente a Sapienza senza che IIT possa asportarle o pretendere compensi al termine dell'efficacia del presente atto.

Art. 5

Coordinatore del Centro di Ricerca

5.1 La responsabilità ed il coordinamento del CLNS@Sapienza per l'esecuzione del relativo programma scientifico verranno affidati ad un Coordinatore del Centro.

5.2 Il Coordinatore del Centro è nominato da IIT, di intesa con il Rettore a seguito di bando aperto. Nel Comitato di selezione, formato da tre persone, sarà presente un membro designato dal Rettore di Sapienza.

5.3 Il Coordinatore del Centro presiede il Comitato Bilaterale di cui al successivo art. 6 e riporta al Direttore Scientifico della Fondazione.

5.4 Tra i compiti del Coordinatore del CLNS@Sapienza rientrano le comunicazioni al Direttore Scientifico della Fondazione previste nella presente convenzione.

Art. 6

Comitato Bilaterale

6.1 Al fine di dare corretta ed integrale attuazione alla presente Convenzione, le Parti costituiranno un Comitato Bilaterale composto come segue:

- il Coordinatore del Centro di Ricerca, in qualità di Presidente;
- un membro nominato da IIT entro tre mesi dalla firma della presente Convenzione;
- due membri nominati da Sapienza entro tre mesi dalla firma della presente Convenzione.

6.2 Le regole di funzionamento, convocazione e deliberazione del Comitato Bilaterale verranno stabilite dal Comitato stesso, in via preliminare, nel corso della sua prima riunione.

6.3 Il Comitato delibera a maggioranza degli aventi diritto.

6.4 Il Comitato Bilaterale assumerà tutte le decisioni necessarie a dare piena esecuzione alla Convenzione, potendo a tal fine disciplinare tutti gli aspetti non contemplati specificamente dalla presente Convenzione.

6.5 Il Comitato Bilaterale predispone annualmente una relazione scientifica e di rendicontazione su tutte le attività svolte congiuntamente con indicazione della allocazione dei fondi disponibili e del loro impiego in Sapienza, specificandone la destinazione in relazione ai progetti in corso di svolgimento. La relazione è trasmessa al Rettore della Sapienza e al Direttore scientifico di IIT.

Art. 7

Progetti comuni

7.1 Le Parti convengono sull'opportunità di promuovere o partecipare ad attività di ricerca congiunta di interesse comune stabilendo fin d'ora che sarà prevalentemente la modalità di partecipazione in partenariato.

7.2 A tal fine, le Parti potranno organizzare convegni, seminari, workshop, pubblicazioni e presentare progetti per l'assegnazione di finanziamenti a livello nazionale, europeo e internazionale.

7.3 Le modalità ed i dettagli della collaborazione saranno definiti mediante separati e specifici Accordi di dettaglio, che disciplineranno tutti gli aspetti della collaborazione.

7.4 Gli overhead prodotti dai progetti di ricerca competitivi, regionali, nazionali o internazionali, saranno impiegati da Sapienza in attività di ricerca di tipo generale.

Art. 8

Accordi attuativi

Ciascun Accordo di cui al precedente articolo 7.3 dovrà indicare:

- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare e gli impegni da assumere;
- la durata dell'Accordo;
- i responsabili scientifici della collaborazione oggetto della convenzione attuativa per ciascuna delle Parti;
- il personale dipendente e/o parasubordinato dell'Università e del Centro impegnato nell'attività oggetto della collaborazione;
- i locali e le strutture destinate allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle Parti;
- gli oneri in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, per la realizzazione delle attività oggetto dell'Accordo;
- i criteri di ripartizione degli oneri di cui al punto precedente e le modalità e i tempi di rendicontazione.

Art. 9

Sicurezza - Responsabilità - Assicurazioni

9.1 Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela

della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

9.2 Pertanto, in caso di accesso di dipendenti, collaboratori o persone comunque legate ad una Parte presso i locali e i laboratori dell'altra Parte, ciascuna Parte sarà responsabile della formazione dei propri dipendenti e collaboratori sui rischi presenti e sulle misure e regole da osservare nei locali e laboratori dell'altra Parte. A tale scopo, il RSPP della Parte ospitante prenderà contatto immediato, prima dell'accesso alle strutture, con il RSPP dell'altra Parte e provvederà ad informarlo circa i rischi specifici connessi allo svolgimento dell'attività presso i locali e laboratori della Parte ospitante, nonché comunicando le misure di sicurezza e prevenzione in essere ed il modo per accedervi.

9.3 Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i datori di lavoro Sapienza e IIT, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 81/08, si impegnano comunque a promuovere la cooperazione ed il coordinamento allo scopo di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività oggetto della presente Convenzione. In questo senso, l'Università e IIT si impegnano a comunicarsi vicendevolmente, con cadenza annuale, per mano dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione, l'elenco nominativo dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 2 comma 4, del D. M. 5 agosto 1998, n. 363, cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/08.

9.4 Sapienza si impegna a garantire la rispondenza dei locali concessi all'IIT, nonché degli spazi di uso comune (quali connettivo e servizi), alle vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Un documento generale di valutazione dei rischi, redatto dal Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università, verrà consegnato a IIT.

9.5 IIT si impegna per suo conto ad assicurare, per le attività svolte all'interno dei locali medesimi, l'applicazione delle misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori. Il datore di lavoro di IIT si impegna altresì ad individuare e valutare i rischi cui sono esposti i propri lavoratori per effetto dell'attività svolta, nonché a trasmettere formalmente all'Università copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a, del D. Lgs n. 81/08. Ogni qual volta si dovessero verificare modifiche delle attività tali da richiedere un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, IIT provvederà a trasmetterne una copia all'Università.

9.6 Ciascuna Parte si impegna a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni azione, pretesa o istanza promossa da terzi per ottenere il risarcimento di danni provocati da propri dipendenti e collaboratori, o da persone comunque ad essa legate, indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuto il fatto produttivo di danno.

9.7 Sapienza garantisce che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato, e i propri studenti, che eventualmente svolgeranno le attività di comune interesse presso il CLNS@Sapienza saranno soggetti a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico di Sapienza in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

9.8 IIT garantisce che il proprio personale, dipendente e/o parasubordinato, che eventualmente svolga le attività di comune interesse presso i locali di Sapienza sarà soggetto a copertura assicurativa a esclusivo onere e carico di IIT in relazione a infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

9.9 Gli studenti di Dottorato affiliati a IIT, che eventualmente svolgeranno le attività oggetto della Convenzione presso i locali di Sapienza, saranno soggetti alle coperture assicurative obbligatorie a carico dell'Università di provenienza.

9.10. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

9.11 Ciascuna delle Parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata.

Art. 10

Pubblicazioni e Proprietà intellettuale

10.1 Le Parti si impegnano ad incoraggiare azioni divulgative congiunte attraverso pubblicazioni scientifiche, partecipazioni congressuali e, più in generale, divulgazione dei risultati derivanti dalla collaborazione di cui alla presente Convenzione, dandone altresì adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno. Le Parti si impegnano a condividere i contenuti di ogni atto divulgativo proposto, fornendo al responsabile di progetto dell'altra Parte copia della pubblicazione e/o presentazione almeno 30 (trenta) giorni prima della data di divulgazione prevista; qualora, in tale periodo di 30 giorni, la Parte ricevente rilevi che il documento contiene Informazioni Confidenziali appartenenti ad una delle Parti o risultati suscettibili di tutela brevettuale o altra protezione, la Parte proponente la pubblicazione sarà tenuta alla rimozione delle Informazioni Confidenziali – come definite dall'Art. 16 di seguito – o a differire la pubblicazione per il tempo necessario a consentire la protezione dei risultati.

10.2 Tutte le pubblicazioni del personale di IIT e del personale della Sapienza, dovranno riportare esplicitamente, ove questa ricorra, l'affiliazione ad IIT e a Sapienza anche ove la pubblicazione sia comune ad altri enti o istituzioni.

10.3 Le modalità di protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale generata dalle Parti ai sensi della presente Convenzione sono definite nell'Allegato 3, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 11 Tutela Ambientale

11.1 Quanto concerne la Tutela Ambientale è contenuto nell'Allegato 4, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 12 Valutazione

12.1 Lo sviluppo del CLNS@Sapienza è oggetto di valutazione da parte del Comitato tecnico-scientifico IIT.

12.2 L'esecuzione del relativo programma di ricerca è oggetto di valutazione da parte del Comitato Bilaterale di cui all'art. 6.

12.3 Nell'ipotesi in cui, sulla base della valutazione di cui al precedente comma, il Comitato Bilaterale dovesse ritenere gravemente insufficiente lo sviluppo del Centro di Ricerca e/o l'esecuzione del relativo programma scientifico, IIT avrà la facoltà di interrompere ogni attività del Centro di Ricerca nonché il relativo programma scientifico.

Art. 13

Durata

13.1 La presente Convenzione avrà durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata soltanto previo espresso accordo scritto tra le Parti.

Art. 14

Recesso

14.1 IIT ha la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione nell'ipotesi in cui il Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione, all'esito della valutazione di cui al precedente art. 12, dovesse ritenere gravemente insufficiente lo sviluppo del CLNS@Sapienza e/o l'esecuzione del relativo programma scientifico, nonché in ogni ipotesi di accertato mancato rispetto degli impegni assunti dall'Università con la presente Convenzione.

In tali ipotesi, la Fondazione dovrà comunicare la volontà di recesso, motivata in relazione alle circostanze che l'hanno giustificata, a mezzo raccomandata a.r. e dovrà liberare gli spazi e i locali dell'Università entro 6 mesi dal ricevimento, da parte dell'Università della predetta raccomandata.

14.2 L'Università ha la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione in ogni ipotesi di accertato mancato rispetto degli impegni assunti da IIT con la presente Convenzione.

14.3 Il recesso produce i suoi effetti tra le Parti dopo 6 mesi dalla ricezione della comunicazione scritta.

Art. 15

Tutela dei dati personali

15.1 Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata.

15.2 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), ciascuna Parte agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento con riferimento ai dati personali - di qualsiasi soggetto - implicati dallo sviluppo del programma di ricerca e delle attività correlate. In particolare, rispetto ai dati personali di qualsiasi soggetto rispetto ai quali ciascuna delle Parti abbia il potere autonomo di prendere le decisioni circa le finalità e le modalità del trattamento – ivi incluse le misure di sicurezza –, ciascuna delle Parti si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi sul trattamento previsti dal Codice della privacy. Le Parti potranno esercitare in qualsiasi momento i diritti sui propri dati personali così come disposto dall'articolo 7 del Codice della privacy.

Art. 16 - Riservatezza

16.1 Fermo restando quanto stabilito dal precedente articolo 10.1, le Parti si impegnano, per tutta la durata della Convenzione e per i 5 (cinque) anni successivi alla sua scadenza, i) a non divulgare le informazioni confidenziali - intendendosi a titolo meramente esemplificativo sia quelle riguardanti il programma di ricerca di cui all'Allegato 1 della presente Convenzione, sia quelle relative all'attività delle Parti ("Informazioni Confidenziali") - né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, ii) a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi se non espressamente autorizzati dall'altra Parte, iii) a limitare internamente l'accesso alle informazioni confidenziali a

quelle persone per le quali la rivelazione è essenziale per lo svolgimento dei programmi di ricerca, le quali saranno altresì soggette allo stesso obbligo di segretezza, iv) a non utilizzarle, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dalla Convenzione, v) ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite, e vi) a usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

16.2 La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla Parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla Parte che la ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

16.3 Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni della Convenzione può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

i) diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito della presente Convenzione;

ii) viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;

iii) viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.

Art. 17

Leale Collaborazione

17.1 Le Parti si impegnano ad improntare i loro rapporti ad un principio di leale collaborazione evitando qualsiasi comportamento od azione che possano risultare dannosi ad una delle parti stesse.

Art. 18

Controversie

18.1. Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra l'IIT e l'Università in merito all'applicazione, interpretazione, esecuzione, risoluzione della presente convenzione, le Parti si impegnano ad esperire tentativo per comporre la controversia tra di esse insorta.

18.2 In caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario, per la composizione amichevole della controversia, sarà competente il Foro di Roma.

Art. 19

Registrazione

19.1 La presente Convenzione viene redatta in triplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Art. 20

Miscellanea

20.1 La presente Convenzione ed i singoli diritti ed obblighi da essa nascenti non potranno essere da una Parte ceduti a terzi senza il preventivo consenso dell'altra Parte.

20.2. Qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

quanto a IIT:

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Via Morego, 30

16163 Genova

tel. 01071781

pec: roo@pec.iit.it

quanto a Sapienza:

Università degli Studi di Roma la Sapienza

P.le Aldo Moro, 5

00185 Roma

Tel. 06.49910020

pec: protocollosapienza@cert.uniroma1.it

20.3 Qualora vi siano variazioni agli indirizzi o nominativi delle persone sopra citati, le Parti dovranno darne immediata comunicazione per iscritto.

20.4 La presente Convenzione è frutto di negoziazione tra le Parti, le quali dichiarano di essere giunte alla sua stipula e sottoscrizione solo dopo aver attentamente valutato ed accettato ogni sua parte, ivi compresi le Premesse e gli Allegati.

Roma,

Università degli Studi di Roma

La Sapienza

IL RETTORE

Prof. Eugenio Gaudio

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Prof. Roberto Cingolani

Allegato 1: Progetto Scientifico

Allegato 2: Accordo di affiliazione

Allegato 3: Accordo per la protezione e la valorizzazione della proprietà intellettuale

Allegato 4: Disciplina in materia ambientale

Allegato 5: Planimetrie

ALLEGATO 2
ACCORDO DI AFFILIAZIONE

L'Università degli Studi di Roma la Sapienza, con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro 5, C.F. 80209930587, in persona del Rettore Prof. Eugenio Gaudio, domiciliato per la carica presso la sede legale, debitamente autorizzato alla firma del presente atto, nel prosieguo (l' "Università")

E

La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con sede legale in Genova, Via Morego n. 30, codice fiscale 97329350587, in persona del Direttore Scientifico, prof. Roberto Cingolani, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito anche indicata come "la Fondazione" o "IIT")

di seguito congiuntamente denominate "le Parti"

PREMESSO CHE

- a) Il presente accordo costituisce un allegato alla convenzione quadro (d'ora in poi, "la Convenzione") finalizzata alla prosecuzione delle attività previste presso il Centro di Ricerca Life nanoscience (d'ora in poi, "Centro di Ricerca IIT" o "Centro") al fine di consentire l'esecuzione del progetto di ricerca indicato nell'Allegato 1;
- b) gli articoli 3) e 4) della suddetta Convenzione prevedono gli impegni che le parti hanno vicendevolmente assunto e, in particolare, la possibilità offerta al personale dipendente, collaboratore e in formazione delle Parti di frequentare le rispettive strutture e servizi;
- c) con il presente Allegato, le Parti hanno ravvisato la necessità di regolamentare le modalità tramite le quali il personale dipendente, collaboratore e in formazione dell'Università può essere chiamato a partecipare alle attività scientifiche del Centro di Ricerca IIT;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Premesse

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2
Oggetto

Con il presente atto, nell'ambito dei fini previsti dai rispettivi ordinamenti e statuti, le parti intendono disciplinare le modalità di affiliazione del personale dipendente, collaboratore e in formazione, di cui all'art. 4.1 lettere c) e d) della Convenzione Quadro, dell'Università alle attività del Centro di Ricerca IIT.

Art. 3
Modalità di affiliazione

3.1 Il personale dell'Università interessato a partecipare all'esecuzione del programma di ricerca del Centro di Ricerca IIT sarà individuato dal Comitato Bilaterale di cui all'Art. 6 della Convenzione Quadro.

3.2 L'individuazione di tali soggetti deve essere compiuta da parte del Comitato Bilaterale secondo criteri trasparenti, riferiti esclusivamente alle doti intellettuali e pratiche manifestate, al curriculum scientifico e alla capacità di inserirsi con successo nell'organizzazione e nei programmi del Centro.

3.3 Il Comitato Bilaterale inviterà il soggetto ad affiliarsi al Centro. L'affiliazione sarà predisposta per programmi scientifici specifici e per un periodo determinato comunque non superiore alla durata del programma del Centro stesso.

Art. 4

Status, diritti e doveri dell'affiliato

4.1 La qualità di affiliato non implica un cambiamento di status o l'insorgere di alcun vincolo contrattuale con IIT. Ai fini dell'affiliazione, è onere dei soggetti individuati richiedere alle proprie strutture di appartenenza la relativa autorizzazione.

4.2 Gli affiliati hanno pieno titolo a partecipare alle attività di ricerca in condizioni di parità con il personale dipendente e collaboratore della Fondazione IIT.

4.3 Gli affiliati avranno accesso all'uso dei servizi tecnico-scientifici, degli strumenti e delle apparecchiature del Centro di Ricerca IIT, secondo le modalità stabilite dal Coordinatore del Centro, che dovranno essere coerenti con il più efficace svolgimento delle attività del Centro.

4.4 L'attività degli affiliati è a titolo gratuito e gli stessi hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, qualora la trasferta sia effettuata per finalità connesse allo svolgimento del programma di ricerca, su richiesta del Coordinatore.

4.5 Gli affiliati conformano la loro condotta, al pari dei dipendenti e collaboratori della Fondazione, ai codici di comportamento e alle disposizioni contenute nei regolamenti e nelle policy della Fondazione.

4.6 Come richiesto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, la Fondazione fornirà agli affiliati tutte le informazioni relative ai rischi sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro nonché sui rischi specifici attinenti alle loro attività e sulle misure di prevenzione e protezione previste.

Art. 5

Assicurazioni

L'Università dà atto che il proprio personale dipendente, collaboratore e in formazione, di cui all'art. 4.1 lettere c) e d) della Convenzione Quadro, chiamato a svolgere attività presso i locali di IIT secondo quanto previsto dal presente Accordo in qualità di affiliato, è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa, per infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile terzi.

Art. 6

Durata dell'affiliazione

Gli affiliati partecipano alle attività di ricerca del Centro per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della Convenzione Quadro, e con un impegno di tempo stabilito dal Comitato Bilaterale.

Art. 7

Pubblicazioni e Proprietà intellettuale

7.1 Tutte le pubblicazioni degli autori facenti parte dello staff di ricerca del Centro di Ricerca IIT e del personale della Sapienza, dovranno riportare esplicitamente, ove questa ricorra, la affiliazione ad IIT e a Sapienza anche ove la pubblicazione sia comune ad altri enti o istituzioni.

7.2 Tale obbligo riguarda anche le pubblicazioni dei soggetti affiliati relativamente all'attività scientifica svolta su programmi del Centro stesso.

7.3 Resta inteso che in base alla normativa vigente, nell'ambito dei processi di valutazione dei risultati della ricerca, i prodotti dei ricercatori:

- Sapienza saranno considerati attribuiti all'Ateneo;
- IIT saranno considerati attribuiti alla Fondazione.

7.4 I prodotti dei ricercatori Sapienza dovranno comunque essere inseriti nel Catalogo della Ricerca di Ateneo IRIS.

7.5 Le modalità di gestione della proprietà intellettuale sviluppata durante la collaborazione sono regolate dall'Allegato 3 alla presente Convenzione

Art. 8

Rinvio

Resta inteso tra le Parti che, per quanto qui non espressamente previsto e/o richiamato, restano ferme le previsioni contenute nella Convenzione Quadro, nessuna esclusa e/o eccettuata, e che, laddove non diversamente precisato, i termini utilizzati nel presente Allegato hanno lo stesso significato attribuito loro nella Convenzione Quadro.

ALLEGATO 3

ACCORDO PER LA PROTEZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Allegato parte integrante alla Convenzione Quadro per la realizzazione del Centro Life-Nanoscience dell'Istituto Italiano di Tecnologia con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con sede legale in P.le Aldo Moro, 5 cap 00185 Roma (RM) C.F. 80209930587 in persona del Rettore e legale rappresentante Prof. Eugenio Gaudio, domiciliato per la carica presso la sede legale, debitamente autorizzato alla firma del presente atto, nel prosieguo ("Sapienza")

E

La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con sede legale in Genova, Via Morego n. 30, codice fiscale 97329350587, in persona del Direttore Scientifico, prof. Roberto Cingolani, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito anche indicata come "la Fondazione" o "IIT")

PREMESSO CHE

- a) Il presente accordo costituisce un allegato alla Convenzione Quadro (d'ora in poi, "la Convenzione") finalizzata alla prosecuzione delle attività previste presso il Centro di Ricerca Life Nanoscience, IIT@Sapienza (d'ora in poi, "IIT@Sapienza" o "Centro") al fine di consentire l'esecuzione del progetto di ricerca indicato nell'Allegato 1;
- b) gli articoli 3) e 4) della suddetta Convenzione prevedono gli impegni che le Parti hanno vicendevolmente assunto e, in particolare, la possibilità offerta al personale dipendente, collaboratore e in formazione, delle Parti di frequentare le rispettive strutture e servizi;
- c) con il presente Allegato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 9 della Convenzione, le Parti hanno ravvisato la necessità di regolamentare la disciplina della proprietà intellettuale del personale dipendente, collaboratore e in formazione della Sapienza, che può essere chiamato a partecipare alle attività scientifiche di IIT@Sapienza, e/o di gruppi congiunti formati da personale della Sapienza e personale di IIT;

convengono e stipulano quanto segue:

Definizioni

- a) Per "Affiliati" si intende il personale della Sapienza che, debitamente autorizzato, partecipa all'esecuzione del Programma di Ricerca IIT di cui all'Allegato 1) della Convenzione.
- b) Per "Personale della Sapienza" si intende i lavoratori subordinati di ogni genere, a tempo indeterminato o determinato, nonché studenti, studenti di PhD, borsisti, assegnisti, contrattisti e collaboratori di ogni genere, appartenenti alla Sapienza.
- c) Per "Personale IIT" si intende il personale dipendente nonché il personale a contratto di IIT, come definiti nel "Regolamento IIT sulla Proprietà Industriale" approvato in data 23 novembre 2010.
- d) Per "Invenzione" si intende ogni risultato utile della ricerca scientifica che abbia un valore patrimoniale e/o sia suscettibile di un diritto di esclusiva, come le invenzioni industriali, il software, i procedimenti o i prodotti microbiologici, i disegni e modelli industriali, il know-how, i marchi.

e) Per “Protezione dell’Invenzione” si intende la tutela della Proprietà Intellettuale, realizzabile in diversi modi quali, tra gli altri, i brevetti per invenzione, le registrazioni di disegni e modelli, i marchi. Per brevetti si intendono, inoltre, quelli previsti da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario, dalla legislazione nazionale o di ogni altro stato.

Articolo 1 - Oggetto -

1.1 Il presente Accordo ha ad oggetto la disciplina della Proprietà Intellettuale delle Invenzioni che possano derivare dalle seguenti attività:

- A. esecuzione di progetti svolti congiuntamente da IIT e Sapienza, cofinanziati dalle Parti sia in misura paritetica che in diversa proporzione;
- B. esecuzione di progetti svolti congiuntamente da IIT e Sapienza, finanziati da soggetti terzi;
- C. esecuzione del programma di ricerca IIT presso IIT@Sapienza, di cui indicato all'Allegato 1) della Convenzione, con la partecipazione di soggetti Affiliati appartenenti alla Sapienza.

Articolo 2 - Titolarità dei diritti sulle Invenzioni -

2.1. Fermo restando il diritto delle Parti di utilizzare in modo gratuito per le proprie attività di ricerca scientifica la Proprietà Industriale e le Opere protette dal Diritto d'Autore frutto della ricerca, le Parti convengono che la quota di titolarità dei diritti sulle Invenzioni è stabilita come segue:

- i. per le attività di cui all'art. 1.1 (A), la quota di titolarità sarà ripartita tra le Parti in ragione del numero degli inventori di ciascuna Parte, al loro contributo inventivo e all'ammontare del cofinanziamento apportato da ciascuna Parte;
- ii. per le attività di cui all'art. 1.1 (B), la proprietà delle Invenzioni realizzate in comune saranno disciplinate dagli specifici accordi con le terze parti finanziatrici;
- iii. per le attività di cui all'art. 1.1 (C), ossia inerenti il programma di ricerca IIT presso il Centro di Ricerca IIT e svolte con la collaborazione di soggetti Affiliati, la quota di titolarità dei diritti sulle Invenzioni sarà ripartita nella misura del 65 % (sessantacinque per cento) a favore di IIT e del 35 % (trentacinque per cento) a favore della Sapienza.

2.2 In tutti i casi, agli inventori spettano i diritti morali sulle proprie Invenzioni, i quali non sono alienabili.

Articolo 3 - Modalità operative -

3.1 Le Parti, di comune accordo, definiranno per iscritto la Parte che sarà responsabile della gestione operativa delle fasi di Protezione e sfruttamento di ciascuna Invenzione (nel seguito “Parte Operativa”).

3.2 La Parte Operativa sarà la Parte che possiede la maggiore quota di proprietà dell'Invenzione, secondo quanto disposto dal precedente art. 2, o, in via subordinata e nel caso di quote di proprietà paritetiche, la Parte che verrà designata di comune accordo.

3.3 La Parte Operativa potrà in ogni momento rimettere il mandato, comunicando la sua decisione per iscritto all'altra Parte con un preavviso di 60 giorni.

3.4 La Parte Operativa, per la gestione delle attività di protezione e trasferimento tecnologico delle Invenzioni di cui agli artt. 5.1, 6.2 e 7.2, tratterrà una somma pari al 10% dei ricavi generati dallo sfruttamento delle Invenzioni, al netto delle spese sostenute dalle Parti per la Protezione dell'Invenzione.

Articolo 4 - Interesse alla Protezione e allo sfruttamento dell'Invenzione -

4.1 Le Parti si impegnano, entro un tempo ragionevole e comunque non superiore a 30 (trenta) giorni a decorrere dalla comunicazione di concepimento dell'Invenzione, a comunicarsi reciprocamente il proprio interesse alla Protezione dell'Invenzione e ad individuare la Parte Operativa.

4.2 Nel caso in cui una Parte non abbia interesse alla Protezione dell'Invenzione, l'altra avrà ogni diritto su tale Invenzione e sarà libera di procedere alla sua Protezione ed al relativo sfruttamento senza nulla dovere all'altra Parte, fatto salvo il diritto morale degli inventori ad esserne riconosciuti autori.

Articolo 5 - Disciplina dei diritti di Proprietà Intellettuale a titolarità congiunta -

5.1 La Parte Operativa avrà competenza sulla predisposizione delle domande di brevetto, o di altra forma di privativa industriale, concernenti le Invenzioni di cui è congiunta la titolarità, al loro deposito e prosecuzione, sulla scelta dell'ufficio cui affidare la gestione della procedura di brevettazione nonché sulla proposta dei Paesi e/o le Organizzazioni presso i quali depositare le domande di brevetto in questione. Tale ultima proposta dovrà essere comunicata tempestivamente all'altra Parte la quale, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della sopra citata comunicazione, comunicherà a sua volta la propria decisione sulla proposta della Parte Operativa.

5.2 Le Parti parteciperanno agli oneri che si riferiscono al deposito della domanda di brevetto o di altra forma di privativa industriale, al mantenimento del medesimo, alla sua eventuale estensione internazionale e alle eventuali spese dirette legate alle procedure di valorizzazione dell'Invenzione in relazione alle rispettive quota di titolarità.

5.3 Qualora una Parte decidesse di rinunciare alla partecipazione agli oneri relativi al mantenimento del brevetto o altra forma di privativa industriale e/o all'estensione internazionale, dovrà informare tempestivamente l'altra Parte entro un termine ragionevole, comunque non inferiore a 30 (trenta) giorni precedenti al decorrere dell'atto previsto dalla procedura brevettuale e al relativo impegno di pagamento. In caso di mancata tempestiva comunicazione, la Parte rinunciataria sarà comunque tenuta al rimborso della sua quota di pagamento. La Parte ricevente la comunicazione avrà un diritto di opzione sulla concessione, a titolo gratuito, della piena titolarità del brevetto o altra forma di privativa industriale in quei Paesi non di interesse, o non più di interesse, della Parte rinunciataria. Resta inteso che la Parte rinunciataria non potrà vantare alcun diritto patrimoniale sullo sfruttamento delle privative industriali in quei Paesi nei quali abbia rinunciato.

5.4 Ciascuna Parte s'impegna a distribuire gli eventuali utili e premi inventivi spettanti ai propri inventori in ottemperanza a quanto previsto dai propri Regolamenti interni vigenti in materia. Ciascuna Parte terrà indenne l'altra da eventuali pretese dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti o diversi soggetti comunque da essa impiegati per l'esecuzione dei progetti regolati dalla Convenzione e dal presente Accordo, per i compensi concernenti eventuali attività inventive

ai sensi delle norme vigenti.

Articolo 6 - Concessione di Licenze d'uso sulle Invenzioni a titolarità congiunta -

6.1 Ciascuna Parte potrà condurre, anche autonomamente, le attività che verranno ritenute da essa opportune per la promozione delle Invenzioni. In tale caso, ciascuna Parte si impegna a tenere informata con tempestività e con diligenza l'altra Parte sulle azioni di promozione che intraprende e sui risultati da essa raggiunti.

6.2 Le Parti stabiliscono sin da ora che la Parte Operativa avrà competenza esclusiva riguardo alle attività negoziali e alla gestione delle licenze d'uso sulle Invenzioni.

6.3 La Parte non Operativa s'impegna sin da ora a sottoscrivere i contratti di licenza d'uso sulle Invenzioni di cui è congiunta la titolarità, alle condizioni concordate dalla Parte Operativa con il licenziatario e, comunque, informata la Parte non Operativa; la Parte Operativa dovrà gestire tale sua competenza esclusiva secondo le regole di buon comportamento in uso nel settore di riferimento.

6.4 Le Parti stabiliscono sin da ora che tutti i proventi derivanti dalle licenze d'uso delle Invenzioni a titolarità congiunta, al netto delle spese sostenute per la Protezione dell'Invenzione e per le attività di gestione effettuate dalla Parte Operativa di cui agli artt. 5.1, 6.2 e 7.2, saranno suddivisi tra le Parti in proporzione delle rispettive quote di titolarità.

Articolo 7- Riservatezza -

7.1 Le Parti si danno atto che qualunque informazione di carattere tecnico-scientifico comunicata da una delle Parti all'altra e relativa alle Invenzioni ha carattere confidenziale; pertanto, si impegnano a non utilizzarle né comunicarle a terzi, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, per fini diversi dall'esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo.

7.2 Le Parti s'impegnano, altresì, a sottoscrivere appositi accordi di riservatezza nel caso in cui sottopongano le Invenzioni a terzi possibili licenziatari prima della Protezione delle Invenzioni medesime.

Articolo 8 - Uso del Nome e del Marchio -

8.1 Nessun contenuto di quest'Accordo conferisce alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione di entrambe le Parti, incluse abbreviazioni. L'uso del nome è obbligatorio in ambienti scientifici e in documentazioni tecniche, divulgazioni scientifiche e articoli stampa.

Articolo 9 - Integrazioni e Conservazioni degli Effetti -

9.1 Qualsiasi modifica o integrazione del presente Accordo verrà redatta esclusivamente in forma scritta e sarà valida se sottoscritta da entrambe le Parti.

9.2 Le Parti stabiliscono sin d'ora che, nel caso in cui alcune condizioni concordate in questo Accordo vengano ritenute non valide, illegali, o inapplicabili in alcuni aspetti, ciò non influenzerà le altre condizioni dell'Accordo, che verrà interpretato come se le condizioni non valide, illegali o inapplicabili non fossero mai state pattuite.

Art. 10 - Rinvio -

10.1 Resta inteso tra le Parti che, per quanto qui non espressamente previsto e/o richiamato, restano ferme le previsioni contenute nella Convenzione, nessuna esclusa e/o eccettuata, e che, laddove non diversamente precisato, i termini utilizzati nel presente Allegato hanno lo stesso significato attribuito loro nella Convenzione.

10.2 Restano altresì ferme le previsioni contenute nel Regolamento Brevetti di Sapienza e nel Regolamento IIT sulla Proprietà Industriale.

ALLEGATO 4
DISCIPLINA IN MATERIA AMBIENTALE--

TRA

L'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con sede legale in P.le Aldo Moro, 5 cap 00185 Roma (RM) C.F. 80209930587 in persona del Rettore e legale rappresentante Prof. Eugenio Gaudio, domiciliato per la carica presso la sede legale, debitamente autorizzato alla firma del presente atto, nel prosieguo ("Sapienza")

E

La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con sede legale in Genova, Via Morego n. 30, C.f. 97329350587, in persona del Direttore Scientifico Prof. Roberto Cingolani debitamente autorizzato alla firma del presente atto, nel prosieguo ("IIT")

Sapienza e IIT nel prosieguo indicate anche come "Parti" o, singolarmente, come "Parte".

Premesso che

- a) Il presente accordo costituisce un allegato alla convenzione quadro (d'ora in poi, "la Convenzione") finalizzata alla prosecuzione delle attività previste presso il Centro CLNS@Sapienza (d'ora in poi, "Centro") al fine di consentire l'esecuzione del progetto di ricerca indicato nell'Allegato 1;
- b) Come indicato all'Art. 3.1 della Convenzione, Sapienza si è impegnata a concedere la disponibilità gratuita di una porzione dell'Edificio B e una porzione dell'Edificio C all'interno del Complesso ex Regina Elena sito in Roma, Viale Regina Elena e la fruizione dei servizi di approvvigionamento idrico, energia elettrica e gas afferenti ai medesimi;
- c) È intenzione delle Parti integrare la Convenzione per definire congiuntamente alcuni aspetti ambientali riguardanti le attività svolte nel Centro.

Tutto ciò premesso, Sapienza e IIT convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Acque reflue dei laboratori

Le attività di ricerca, condotte nei locali concessi ad IIT, prevedono l'uso delle infrastrutture appartenenti a Sapienza. Le acque di scarico derivanti dalle attività di laboratorio (scarichi dei lavandini) vengono convogliate nella rete idrica asservita ai laboratori dello stabile stesso. La Sapienza si fa carico della corretta gestione degli scarichi idrici e ne rende edotta IIT.

Il personale IIT si impegna, dal canto suo, a seguire le procedure interne di IIT di immissione negli scarichi idrici e di gestione degli stessi nel rispetto della normativa vigente.

Qualora si rendessero necessarie misure di gestione più restrittive, Sapienza comunicherà tali procedure ad IIT, che si impegnerà al rispetto più rigoroso delle medesime.

Articolo 2 Emissioni in atmosfera

IIT, per sua parte, si impegna ad osservare tutte le prescrizioni normative in merito alle emissioni atmosferiche derivanti dalle proprie strumentazioni scientifiche.

IIT si impegna a seguire le proprie procedure interne per la gestione e l'uso dei dispositivi di aspirazione - cappe chimiche, aspirazioni localizzate ed armadi aspirati - nel rispetto della normativa vigente.

Quanto di pertinenza agli impianti tecnici (riscaldamento, condizionamento, energia elettrica, ecc..) asserviti ai locali, come indicato negli Artt. 3 e 4 della Convenzione, sarà gestito da Sapienza nel pieno e completo rispetto delle normative in essere.

Articolo 3 Gestione rifiuti prodotti nelle attività di ricerca

IIT e Sapienza operano congiuntamente per perseguire gli obiettivi comuni della ricerca utilizzando sinergicamente le reciproche risorse e valorizzando lo scambio di conoscenze e professionalità.

Ne consegue che i ricercatori Sapienza e IIT utilizzano indistintamente locali ed attrezzature di reciproca competenza e risulta di difficile discernimento il Rifiuto Speciale Pericoloso prodotto singolarmente da ciascuna delle Parti durante le attività di ricerca in laboratorio, in quanto le tipologie di Rifiuti prodotti dalla stessa attività di Sapienza ed IIT sono del tutto analoghe.

Obiettivo comune e prioritario di IIT e Sapienza è la corretta gestione di questi Rifiuti prodotti dalle attività di ricerca congiunta.

Per garantire ciò, è necessario che vengano nominati dei Responsabili per gli adempimenti tecnico-amministrativi a carico del produttore del rifiuto previsti dalle normative vigenti.

Per adempiere ciò Sapienza si farà carico, dal momento del loro conferimento negli appositi contenitori posti nei locali all'uopo destinati, della loro gestione, assumendo la qualità di Produttore dei Rifiuti e, quindi, assumendo in toto la titolarità dei Rifiuti prodotti nei propri spazi e negli spazi di lavoro congiunto.

IIT e il suo personale, dal momento della loro produzione al momento del conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori, si impegnano a controllare che venga regolarmente attribuito il codice (CER), secondo il sistema di classificazione vigente con le modifiche in vigore.

Resta onere di IIT e del suo personale rispettare la normativa applicabile e le procedure di gestione dei Rifiuti Speciali Pericolosi all'interno delle aree Sapienza e dei Laboratori con strumentazioni IIT e collaborare attivamente nel raggiungimento dell'obiettivo comune di corretta gestione.

Con l'entrata in vigore del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti), IIT, attraverso l'APOC di riferimento, si impegnerà a trasmettere a Sapienza copia dei documenti di trasporto e delle fatture di acquisto dei prodotti in uso nei laboratori comuni; Sapienza darà evidenza dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti trasmettendo copia della Scheda SISTRI all'APOC di IIT.

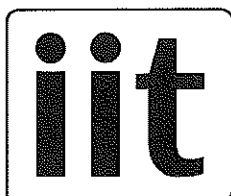
Per la regolamentazione nello specifico della attività di gestione dei rifiuti e per la individuazione dei soggetti responsabili di ciascuna delle parti, si rimanda a specifiche norme regolamentari e procedure concordate tra le parti stesse.

Articolo 4 Disposizioni generali

Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce che svolgerà le attività previste nel presente Allegato nel rispetto della normativa vigente in materia, nessuna esclusa e/o eccettuata, nonché delle proprie policy e procedure interne e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio, comprese le sanzioni pecuniarie, quest'ultima e/o i suoi dipendenti e/o collaboratori abbiano a subire, anche dopo la scadenza dell'efficacia della Convenzione, in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, del presente Allegato e/o della normativa vigente.

Il presente Allegato integra il contenuto della Convenzione in epigrafe richiamata.

Per quanto qui non espressamente previsto e/o richiamato restano ferme le previsioni contenute nella Convenzione, nessuna esclusa e/o eccettuata.



ISTITUTO ITALIANO
DI TECNOLOGIA



Protocollo Nr. 0025520/17
del 20/09/2017

Spett.le
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Alla c.a. del Magnifico Rettore, Prof. Eugenio Gaudio
E-mail: protocollosapienza@cert.uniroma1.it

Genova, 20 settembre 2017

Oggetto: nuova Convenzione quadro per il Centro Life-Nanoscience (CLNS@Sapienza) - Vs. nota prot. n. 0062998 del 03/08/2017 classif. III/14

Carissimo Eugenio,
Egregio Prof. Gaudio,

la presente in riscontro alla Vs. ultima comunicazione indicata in oggetto, nella quale è stato commentato l'articolo 12.1 relativo alla valutazione del CLNS@Sapienza.

Preso atto della posizione e delle necessità di Sapienza, e aderendo alla stessa, proponiamo la seguente riformulazione del medesimo articolo:

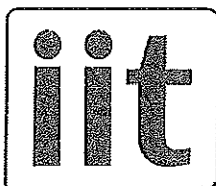
"12.1 Lo sviluppo del CLNS@Sapienza e l'esecuzione del relativo programma di ricerca saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato Tecnico-Scientifico di IIT integrato da Sapienza con un membro nominato dal Rettore. Nell'ipotesi in cui, sulla base della valutazione, tale Comitato dovesse ritenere gravemente insufficiente lo sviluppo del Centro di Ricerca e/o l'esecuzione del relativo programma scientifico, IIT avrà la facoltà di interrompere ogni attività del medesimo nonché il relativo programma scientifico."

In attesa di conferma, che cortesemente Vi chiediamo di farci avere entro la fine del mese corrente, affinché si possa procedere alla sottoscrizione del nuovo testo convenzionale così modificato e ferme restando tutte le altre precedenti revisioni già condivise e riportate nella nostra comunicazione del 16 giugno scorso (qui riallegata), porgo

Cordiali saluti,

Il Direttore Scientifico

Prof. Roberto Cingolani



ISTITUTO ITALIANO
DI TECNOLOGIA

Istituto Italiano Tecnologia



Protocollo Nr. 0016893/17
del 16/06/2017

Spett.le
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Alla c.a. del Magnifico Rettore, Prof. Eugenio Gaudio
E-mail: protocollosapienza@cert.uniroma1.it

Genova, 10 giugno 2017

**Oggetto: nuova Convenzione quadro per il Centro Life-Nanoscience (CLNS@Sapienza) -
riscontro alla Vs. di cui al prot. n. 0044558 del 07/06/2017 classif. III/14**

Egregio Prof. Gaudio,

ringraziamo per la comunicazione indicata in oggetto, nella quale sono stati commentati gli articoli 6.5, 12.1, 12.2 e 3 dell'allegato 4 della nuova Convenzione quadro e riportiamo nel seguito i nostri riscontri:

- Articolo 6.5 sul Comitato Bilaterale: accettiamo la nuova formulazione proposta; pertanto detto articolo reciterà come segue:

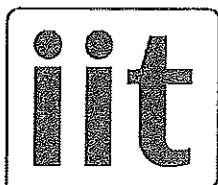
"Il Comitato Bilaterale predispone annualmente una relazione che renda conto di tutte le attività svolte congiuntamente. La relazione è trasmessa al Rettore di Sapienza e al Direttore scientifico di IIT.";

- Articolo 3 dell'allegato 4 sulla disciplina in materia ambientale: siamo lieti che il Vs. Ateneo concordi nel ripristinare la formulazione originariamente proposta da IIT. Pertanto detto articolo reciterà come segue:

"IIT e Sapienza operano congiuntamente per perseguire gli obiettivi comuni della ricerca utilizzando sinergicamente le reciproche risorse e valorizzando lo scambio di conoscenze e professionalità. Ne consegue che i ricercatori Sapienza e IIT utilizzano indistintamente locali ed attrezzature di reciproca competenza e risulta di difficile discernimento il Rifiuto Speciale Pericoloso prodotto singolarmente da ciascuna delle Parti durante le attività di ricerca in laboratorio, in quanto le tipologie di Rifiuti prodotti dalla stessa attività di Sapienza e IIT sono del tutto analoghe. Obiettivo comune e prioritario di IIT e Sapienza è la corretta gestione di questi Rifiuti prodotti dalle attività di ricerca congiunta. Per garantire ciò, entrambe le parti, ciascuna per gli spazi di propria competenza, si faranno carico, dal momento del loro conferimento negli appositi contenitori posti nei locali all'uopo destinati, della loro gestione, assumendo la qualità di Produttore dei Rifiuti e, quindi, assumendo in toto la titolarità dei Rifiuti prodotti nei propri spazi. Al fine di collaborare attivamente nel raggiungimento dell'obiettivo comune di corretta gestione dei Rifiuti Speciali Pericolosi, entrambe le parti si impegneranno: a controllare che, relativamente ai loro rifiuti, venga regolarmente attribuito il codice (CER), secondo il sistema di classificazione vigente con le modifiche in vigore; a verificare che vengano rispettate all'interno delle proprie aree sia la normativa applicabile, sia le procedure specifiche di gestione dei Rifiuti Speciali Pericolosi.";

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Sede Legale: Via Morego, 30 16163 Genova Uffici di Roma: Via Guidubaldo del Monte, 54 00197 Roma
Tel. 010 71781 Fax. 010 720321
C.F. 97329350587 - P.I. 09198791007



ISTITUTO ITALIANO
DI TECNOLOGIA

Articoli 12.1 e 12.2 sulla valutazione: abbiamo esaminato la riformulazione da Voi proposta nella comunicazione in oggetto e segnaliamo nuovamente che la responsabilità di valutare l'andamento e lo sviluppo del CLNS@Sapienza, in quanto centro di IIT, non possa che spettare unicamente al nostro Comitato Tecnico-Scientifico per le motivazioni già addotte nella ns. precedente del 17 maggio scorso. Tuttavia, intendendo ribadire l'estrema importanza che IIT ripone nel prosieguo della collaborazione scientifica con Sapienza, proponiamo la seguente riformulazione degli articoli in esame:

"12.1 Lo sviluppo del CLNS@Sapienza e l'esecuzione del relativo programma di ricerca saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato Tecnico-Scientifico di IIT. Nell'ipotesi in cui, sulla base della valutazione, tale Comitato dovesse ritenere gravemente insufficiente lo sviluppo del Centro di Ricerca e/o l'esecuzione del relativo programma scientifico, IIT avrà la facoltà di interrompere ogni attività del medesimo nonché il relativo programma scientifico.

12.2 Per quanto riguarda i progetti comuni disciplinati da accordi attuativi di cui agli articoli 7 e 8 della presente Convenzione, le Parti concordano di valutare la progressione di tali progetti, riservandosi la facoltà di proseguirli, emendarli o interromperli sulla base dei risultati scientifici conseguiti congiuntamente."

In attesa di conferma che si possa procedere alla sottoscrizione del nuovo testo convenzionale così negoziato, invio i miei più cordiali saluti.

Il Direttore Scientifico

Prof. Roberto Cingolani

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia

Sede Legale: Via Morego, 30 16163 Genova Uffici di Roma: Via Guidubaldo del Monte, 54 00197 Roma
Tel. 010 71781 Fax. 010 720321
C.F. 97329350587 - P.I. 09198791007